

"Insidie stradali": Sentenza del TRIBUNALE DI CATANIA, Quinta Sezione Civile, n. 1684/05, pubblicata il 30.5.2005

REPUBBLICA ITALIANA  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
QUINTA SEZIONE CIVILE

---

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2711/02 R.G.,

promossa da

\*\*\*\* \*\*\*, \*\*, dom. in Catania, via G. Leopardi n. 132, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Campione, che lo rappr. e dif. per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio;

- **Attore**

contro

**COMUNE DI CATANIA**, nella persona del Sindaco in carica, c.f. 00137020871, dom. in Catania, via G. Oberdan n. 141, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente, rappr. e dif. dall'avv. Giovanna Muscaglione, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;-----

- **Convenuto**

posta in decisione all'esito dell'udienza del 28 febbraio 2005, sulle conclusioni precisate come in atti. -----

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 16.3.2002, \*\*\*\* \*\*\*, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Comune di Catania. -----

Esponneva il suo procuratore: -----

«Il giorno 11.8.2001 alle 8.00 circa il sig. \*\*\*\* mentre percorreva, preceduto da altri

veicoli, a bordo del ciclomotore \*\*\*, la via Galermo, giunto nei pressi della VI Municipalità, a causa di un profondo avvallamento del selciato strade, per nulla segnalata, rovinava al suolo.-----

Immediatamente soccorso il sig. \*\*\*\* veniva trasportato al vicino Ospedale Garibaldi dove i sanitari di turno prestavano le prime cure e ponevano la seguente diagnosi: “Vasta F.L.C. sopraccigliare sx.. Escoriazioni sparse al corpo e al viso. Trauma polso dx con frattura”. -----

L'evoluzione clinica ha comportato un periodo di danno biologico temporaneo assoluto di gg. 30, un successivo periodo di D.B.T. al 50% di gg. 20, dopo i quali il sig. \*\*\*\* guariva clinicamente, ma gli residuavano postumi permanenti invalidanti nella misura del 10%». -----

Sulla base di tali premesse, chiedeva al Tribunale di «ritenere e dichiarare essere il Comune di Catania responsabile ex artt. 2043 e 2051 c.c., dell'incidente occorso in data 11.8.2001 al sig. \*\*\*\* e (...) in coerenza condannare il medesimo al pagamento della somma di € 21.752,40 o di quell'altra ritenuta più rispondente, accordare il beneficio della rivalutazione del credito e degli interessi sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo».

Il Comune di Catania si costituiva deducendo: -----

«In via preliminare si eccepisce l'inosservanza del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 1227 c.c., applicabile per espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., che è posto a carico del danneggiato. -----

Comunque, l'attore non ha provato in alcun modo il relativo nesso di causalità del fatto.

Inoltre, l'attore non ha usato la dovuta cautela nel percorrere la strada.

Infatti lo stesso parla di un “profondo avvallamento del selciato stradale” e non si avvede di tale avvallamento alle ore otto di un mattino di agosto, sostenendo che l'insidia era occulta. -----

Anche il fatto che l'interessato era preceduto da altri veicoli dimostra che non rispettava la distanza di sicurezza. Solo in tal caso, con un comportamento illegittimo poteva non accorgersi dell'insidia. -----

*Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che per i danni subiti dall'utente a causa delle condizioni di manutenzione della stessa – accertamento da compiersi non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali si è verificato il sinistro – assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene e non poterla, in seguito, evitare (Cass. Civ. 24 maggio 1997 n. 4632).-----*

*Pertanto, è da escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. per i danni cagionati da terzi, quando l'uso generale e diretto e per l'estensione del bene demaniale non è ragionevolmente possibile l'esercizio ordinario della custodia.*

*L'amministrazione ha osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, attraverso la pronta pulizia dei luoghi. -----*

*L'evento dannoso è da addebitare al danneggiato per non avere osservato la dovuta cautela richiesta.-----*

*Si fa rilevare, inoltre, che il servizio di manutenzione strade, non ha potuto individuare l'esatto sito dell'incidente, in quanto nei pressi della VI Municipalità esistono due ripristini a seguito di lavori effettuati uno dalla Sidra e l'altro dal Servizio di illuminazione. -----*

*Questo dato non ha consentito a questa Amministrazione di potere chiamare in garanzia la ditta che ha espletato i lavori.-----*

*Pertanto, il Comune, ai sensi dell'art. 106 cpc, si riserva il diritto a chiamare in garanzia la ditta che ha espletato i lavori nel momento in cui l'attore esplicherà l'esatto sito in cui è avvenuto l'incidente. -----*

*In subordine, per mero scrupolo difensivo, si contesta la quantificazione del danno in quanto parrebbe esoso il danno provocato dall'esigua anomalia».-----*

*Sulla base di tali assunti, chiedeva il rigetto delle domande di controparte.*

*Veniva assunta una prova testimoniale ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.*

Acquisiti i documenti offerti in produzione e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione. -----

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**1** \_\_\_\_\_

In fatto, è stato dimostrato dall'attore, mediante le deposizioni dei testi \*\*\*\*, che l'11.8.2001 \*\*\*\* \*\*\*\*, mentre era alla guida di un ciclomotore, è caduto procurandosi le lesioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, a causa di un grosso avvallamento della strada, riprodotto nelle tre fotografie allegate al fascicolo di parte attrice e riconosciuto dai testimoni escussi. -----

Dalla dinamica del sinistro come narrata dai testimoni emerge che l'unica causa della caduta del ciclomotore è stato l'avvallamento della strada di cui si è appena detto.

L'avvallamento in questione è chiaramente visibile nelle foto prodotte dal procuratore dell'attore e, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore del Comune, consente con tutta facilità sia un giudizio sul fatto che la piena individuazione del luogo del sinistro.

Quell'avvallamento, poi, è certamente causa idonea del sinistro. ---

Esso, infatti, crea sostanzialmente nel manto stradale un *gradino* trasversale alla direzione di marcia dei veicoli e questo gradino necessariamente produce un movimento della ruota anteriore di qualsiasi mezzo a due ruote che vi si imbatta, compromettendone gravemente l'equilibrio.-----

Dipende poi da molteplici elementi casuali che il conducente del motociclo riesca o no a mantenerlo comunque in marcia o, come accaduto al \*\*\*\*, finisca per terra.

**2** \_\_\_\_\_

Dunque, ricorrono certamente i presupposti per l'applicazione al caso di specie delle disposizioni di cui all'art. 2051 c.c., fondatamente invocato da parte attrice a sostegno delle proprie domande. -----

**3** \_\_\_\_\_

E ricorrono anche, per le ragioni che si esporranno di seguito, i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2043 c.c., pure invocato dal procuratore del \*\*\*\* a sostegno delle sue domande. -----

Quanto all'art. 2051 c.c., il procuratore del Comune convenuto ha invocato – seppure del tutto genericamente – un orientamento della Corte Suprema secondo il quale *«la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non opera nei confronti della p.a. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l'estensione del bene demaniale renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi»* (Cass. Sez. III, 31 luglio 2002, n. 11366, e altre).-

Tale indirizzo giurisprudenziale, però, non può essere condiviso, perché, così come enunciato nella massima appena riportata, è frutto di una errata ricostruzione della disciplina normativa qui in discussione e, proprio perciò, superato da una più approfondita considerazione della stessa fatta dalla Corte di Cassazione in sue recenti pronunce sul tema.

Né sotto il profilo della sua interpretazione letterale né sotto quello logico sistematico, l'art. 2051 c.c. può essere interpretato nel senso di una sua generale e incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento a beni di grandi dimensioni e destinati a un uso generale della collettività.-----

Sotto il profilo letterale, infatti, quella norma non contiene nel suo testo alcuna eccezione in favore della pubblica amministrazione e/o con riferimento a determinate categorie di beni.-----

Mentre sotto il profilo logico sistematico, l'uso generale e diretto dei beni pubblici da parte di terzi è certamente circostanza che può avere rilievo, anche notevole e molte volte decisivo, nella concreta ricostruzione del modo di atteggiarsi, nel caso concreto, della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma proprio con riferimento ai casi concreti e non come circostanza astrattamente e incondizionatamente idonea a produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione con riferimento ai suoi doveri di custode di beni destinati a un uso generale e diffuso.-----

Diverso è, infatti, per esempio, in concreto, il caso in cui l'anomalia della cosa in custodia che produce il danno sia stata causata dal cattivo uso di un utente poche ore prima

(per esempio dal passaggio sulla strada di un trattore che ne abbia divelto il manto di asfalto o dalla dispersione su di essa di una certa quantità di olio), dal caso in cui l'anomalia sia prodotta da incuria nella manutenzione da parte del proprietario della strada o, peggio, dalla totale assenza di un programma di manutenzione.-----

Puntuale e del tutto convincente è, sul punto, Cass. Sez. III, 1 ottobre 2004, n. 19653, secondo la quale *«è configurabile, a carico della p.a. (o del gestore), una responsabilità ex art. 2051 c.c. allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi che comunque non è ravvisabile ove si tratti di edificio. Tali caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell'evento - possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale»*.-----

La massima non è certamente delle più felici.-----

Chiarissima è, invece, la motivazione, della quale è opportuno riportare un ampio stralcio.-----

Ha affermato la Corte: -----

*«Nelle sopra riportate affermazione della sentenza impugnata si coglie l'eco del principio al quale la giurisprudenza di questa Corte si è per lungo tempo ispirata, nell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. alle ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale originatesi da beni pubblici demaniali o patrimoniali, là dove l'esistenza di un uso generale e diretto del bene da parte di un rilevante numero di utenti congiunta alla notevole estensione del bene stesso veniva automaticamente ritenuta idonea ad escludere l'applicabilità della norma.*-----

*Il principio, però, nella più recente giurisprudenza di questa Corte, risulta*

*sostanzialmente abbandonato proprio quanto a tale automatismo, pervenendosi alla conclusione - certamente più rispettosa dell'assenza nell'art. 2051 cod. civ., di indici rivelatori di una peculiarità del trattamento da riservarsi alla P.A., allorquando rivesta la qualità di custode di una cosa - che la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto (sia pure mediato da provvedimento ammissivo della P.A. o da stipulazione di un vero e proprio rapporto contrattuale con essa) e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione.*

*Si è così sottolineato (in riferimento alle autostrade, ma con rilievi che possono ritenersi generalizzabili allorché ricorrano le succitate caratteristiche del bene e delle modalità di godimento da parte dei cives) che al riguardo deve farsi un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi ed di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riguardo alle situazioni del primo tipo "l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinata, per difetto del tempo strettamente*

*necessario a provvedere” (in questo senso, in motivazione, Cass. n. 298 del 2003; e in senso pressoché analogo la coeva Cass. n. 488 del 2003; nella stessa logica si pone, altresì, sostanzialmente sempre in motivazione anche Cass. n. 11446 del 2003).-*

*In sostanza, come emerge dalle decisioni appena richiamate, il più recente orientamento di questa Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell’uso diretto da parte della collettività e della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l’astratta applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull’espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la P.A., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l’esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.*

*Ancorché le citate pronunce non lo abbiano affermato *expressis verbis*, quelle caratteristiche finiscono, in sostanza, per giocare soltanto un rilievo ai fini dell’operare della prova liberatoria. Questa, in relazione a situazioni pericolose del primo tipo, cioè immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene dovrà spingersi alla dimostrazione dell’espletamento da parte dell’ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. In relazione alle situazioni del secondo tipo, l’essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un’alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, comporta che l’assolvimento della prova liberatoria attraverso la dimostrazione del caso fortuito si sposti tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell’ente, nell’espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificar-si della situazione pericolosa e l’evento dannoso, sì che possa concludersi che*



*quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia».*-----

Questi concetti, peraltro, erano già stati anticipati, seppure più sinteticamente, dalla Corte Costituzionale, che nella motivazione della sentenza n. 156 del 10 maggio 1999, ha statuito: -----

*«Il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse.*

*Ciò basta a rendere ragione dell'approdo ermeneutico, ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.* -----

*S'intende – e in alcune sentenze ciò viene sottolineato – che la “notevole estensione del bene” e “l'uso generale e diretto” da parte dei terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù d'un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità.*-----

*Con tale interpretazione si rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare – in conformità alla evidente ratio dello stesso art. 2051 – i limiti dell'operatività di uno dei particolari criteri d'imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043».*

L'art. 14 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, (“Nuovo codice della strada”), intitolato “*Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade*”, dispone che: -----

«1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:-----

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; -----

b) *al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze*;

c) *alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta*». --

E sembra pacifico che, dunque, se la violazione di questi specifici doveri arreca danno a qualcuno, quel danno è ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c. e va, conseguentemente, risarcito.-----

Ed è opportuno sottolineare come anche l'affermazione costante della Corte Suprema secondo la quale, perché possa esservi responsabilità dell'ente gestore di strade ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario non soltanto che la strada presenti un qualche profilo di irregolarità, ma anche che ciò dia luogo a una situazione qualificabile come “*insidia*” o “*trabocchetto*” (cfr, per tutte, Cass. Sez. III, 17 marzo 1998, n. 2850, per la quale «*non ogni irregolarità del manto stradale – nella specie per protuberanze determinate dalle radici di piante – costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della p.a., ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifica un incidente, ma occorrono altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato, nel giudizio di merito*»), non può essere intesa come una sorta di riduzione – in favore della pubblica amministrazione – dell'ambito di operatività della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., ma riguarda un profilo del *fatto*. Nel senso che in presenza di una anomalia della strada che sia prevedibile, visibile ed evitabile, l'eventuale incidente non potrà dirsi propriamente *causato* dalla anomalia della strada, ma dalla disattenzione, imprudenza, ecc., dell'utente di essa. -----

E che le cose stiano in questo modo è dimostrato all'evidenza dalle sentenze della Corte Suprema che affermano che «*la sussistenza della responsabilità della p.a. per i danni*

*da insidia o trabocchetto stradale (cioè per avere colposamente creato una situazione oggettivamente pericolosa e soggettivamente imprevedibile) non è incompatibile con la possibilità che una concorrente condotta colposa della vittima contribuisca alla produzione del danno. Ne consegue che l'accertamento della imprevedibilità del pericolo non esclude a priori l'affermazione della corresponsabilità del danneggiato, ex art. 1227 comma 1 c.c.» (Cass. Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152), chiarendo che «l'art. 1227, comma 1, c.c., non è espressione del principio di autoresponsabilità, bensì rappresenta un corollario del principio della causalità, in base al quale il danneggiante non può rispondere di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. Pertanto, la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227, comma 1, c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto, bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato» (altra massima della stessa sentenza). -----*

## **6** \_\_\_\_\_

In definitiva, così come, con riferimento all'art. 2051 c.c., la notevole estensione del bene e l'uso generalizzato di esso da parte di un numero indeterminato di persone costituiscono concrete peculiarità del fatto da tenere, caso per caso, nella debita considerazione con riferimento alle dinamiche causali produttive del danno, analogamente, con riferimento all'art. 2043 c.c., le caratteristiche della anomalia della strada costituiscono questione di fatto rilevante con riferimento al nesso causale da accertare per giungere a una affermazione di responsabilità del proprietario della strada. -----

## **7** \_\_\_\_\_

Nella ricostruzione fin qui proposta e alla luce di quanto definitivamente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite 22 luglio 1999, n. 500, irrilevante resta che al dovere di manutenzione delle strade di cui al citato codice della strada corrisponda un diritto soggettivo o solo un interesse legittimo dei cittadini, quando alla violazione di quel dovere consegua – con le dinamiche causali di cui si è detto e alle quali deve prestarsi la dovuta attenzione – la lesione della salute e/o della proprietà di un utente della strada. -----

## **8** \_\_\_\_\_

Ciò posto in diritto, vanno fatte le seguenti considerazioni, in fatto, con riferimento al concreto caso di specie. -----

A) Il tipo di irregolarità del manto stradale che ha determinato la caduta del \*\*\*\* è di quelli che si producono per il deterioramento della strada nell'arco di un certo tempo non breve. L'avvallamento che ha prodotto lo scalino nel quale si è imbattuto il ciclomotore è conseguenza di un lento e progressivo cedimento della superficie del manto stradale.

B) E' vero che non può ragionevolmente pretendersi che il Comune eserciti una vigilanza costante, quotidiana, sullo stato delle sue strade. Ma, se non si vuole dare una interpretazione sostanzialmente abrogante al citato art. 14 del Codice della Strada, una qualche forma di controllo esso deve, comunque, organizzare. -----

E non c'è dubbio che sarebbe stato onere del Comune esporre – e documentare – quale sia il suo piano di sorveglianza e manutenzione delle strade e dimostrare che l'avvallamento del manto stradale in questione si è prodotto in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico ragionevole programma di controllo delle condizioni delle sue strade. ---

Ove tale onere di allegazione e prova fosse stato assolto, l'anomalia della strada che ha causato il danno qui in discussione per un verso sarebbe rientrata nell'ipotesi del *caso fortuito* che l'art. 2051 c.c. sottrae all'area di responsabilità del custode della cosa e, per altro verso, non avrebbe integrato la violazione di quel dovere di vigilanza e manutenzione, sanzionata ex art. 2043 c.c.. Sottraendo l'amministrazione convenuta alla responsabilità invocata dal \*\*\*\*, -----

Nel caso di specie, invece, il procuratore del Comune di Catania non ha neppure allegato che vi sia un programma di controllo e manutenzione né ha neppure genericamente descritto quali caratteristiche – di tempi e di modi – esso ipoteticamente abbia.

E, anzi, il ricorso difensivo alla tesi che la grande estensione della sua rete stradale esonererebbe il Comune dalle responsabilità conseguenti all'obbligo di curarne la manutenzione sembra volere dare una qualche legittimità a una condotta di inerzia e disorganizzazione assolutamente inaccettabile, con riferimento ai doveri qui in discussione e ai beni – incolumità degli utenti – alla cui protezione essi sono finalizzati.

Peraltro, l'affermazione di una *impossibilità* di sovrintendere alla manutenzione della

rete stradale a causa della sua estensione è contraria all'evidenza logica e alla disciplina legislativa della materia, del tutto ragionevole essendo solo che quella manutenzione avrà i tempi e i modi resi necessari dalle concrete caratteristiche della rete medesima.

Non si potrà pretendere che una buca creatasi improvvisamente venga riparata poche ore dopo, ma si potrà pretendere che non resti dov'è, senza alcun intervento e alcuna segnalazione, per settimane o mesi.-----

C) Per di più, l'avvallamento del quale qui si discute non è stato prodotto nella strada dall'intervento di fattori per così dire *esterni* alla stessa e imprevedibili, ma è conseguenza della sua pessima fattura.-----

Chi ha realizzato quel tratto di strada non ha eseguito a regola d'arte il massetto sottostante al tappetino di asfalto, che è collassato a seguito del disfacimento del massetto medesimo.-----

Chi, per conto del Comune, ha realizzato e/o vigilato sulla realizzazione e/o collaudato quell'opera è palesemente venuto meno ai suoi doveri, dando luogo a un'opera pubblica mal realizzata, con le conseguenze che qui sono emerse.-----

D) E' vero che, per le caratteristiche e le dimensioni dell'avvallamento e per l'ora nella quale l'incidente è avvenuto, quella irregolarità del manto stradale doveva ritenersi potenzialmente visibile da un guidatore che vi avesse prestato specifica attenzione.

Ma è altrettanto vero che:-----

- per le caratteristiche dell'avvallamento, in certe condizioni di luce avrebbe potuto non essere adeguatamente percepibile l'esatta natura della irregolarità del piano stradale e la profondità dell'avvallamento;-----

- chi guida un ciclomotore in una trafficata strada cittadina, deve prestare attenzione a molte cose (pedoni, altri veicoli, segnali stradali, ecc.) e non può certo mantenere lo sguardo costantemente fisso sulla strada sulla quale momento per momento mette le ruote del suo motociclo, potendo, peraltro, legittimamente presumere che la strada abbia le caratteristiche che il suo proprietario ha il dovere di assicurarle. Per di più, l'avvallamento in questione era immediatamente dopo un incrocio, nel quale molteplici sono le cose alle quali il motociclista doveva prestare attenzione;-----

- se, come ipotizzato dallo stesso procuratore del Comune di Catania, il ciclomotore seguiva altre auto, queste gli avrebbero coperto la vista dell'avvallamento in questione, che sarebbe divenuto percepibile per lui solo dopo che la macchina che lo precedeva lo avesse superato del tutto. Con ciò i tempi di reazione del motociclista sarebbero stati ridottissimi e, per vedere la buca egli avrebbe dovuto guidare con gli occhi bassi sul paraurti posteriore dell'auto che lo precedeva. Del tutto privo di coerenza con il caso concreto è il riferimento, contenuto nella comparsa di risposta di parte convenuta, a un presunta violazione del dovere di mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono: questa distanza, infatti, è quella necessaria a non tamponare quei veicoli se si arrestino improvvisamente e non a vedere per tempo se la strada sulla quale si circola non ha le caratteristiche necessarie per una via cittadina. -----

**9** \_\_\_\_\_

In definitiva, manca qualsiasi elemento di giudizio che consenta di ipotizzare un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro oggetto del contendere.

**10** \_\_\_\_\_

Il consulente tecnico dell'ufficio dr Giuseppe Geraci ha accertato e riferito che a seguito del sinistro oggetto del contendere \*\*\*\* ha riportato lesioni permanenti consistenti in *«esiti cicatriziali in regione sopraciliare e alla palpebra omolaterale e una limitazione dei movimenti del polso»*. -----

Ha stimato che tali lesioni hanno comportato una invalidità temporanea assoluta di trenta giorni, una invalidità temporanea parziale del 50% di quindici giorni e un danno biologico permanente del 7%. -----

La relazione del dr Geraci appare congruamente e coerentemente motivata e i suoi esiti vanno condivisi. -----

Nella liquidazione del danno biologico patito dall'attore si utilizzerà il criterio prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57. -----

Dunque, per ciascun punto di invalidità permanente andrà pagata al \*\*\*\* la somma base di €1.100,98, già ridotta con il coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato, pari, nella specie, a 0,935 (considerato che al momento del sinistro il \*\*\*\* aveva 23 anni).

Tale voce di danno va, quindi, liquidata nell'importo complessivo di €7.706,88.

Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato un importo di €36,15.-----

Dunque, per trenta giorni di I.T.A. va liquidata la somma di complessivi €1.084,50.

Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria viene fatta in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.

Dunque, per quindici giorni di I.T.P. al 50% va liquidata la somma di complessivi €271,13.-----

Va risarcito al \*\*\*\* anche il danno morale in considerazione del fatto che quello la cui lesione è oggetto del contendere è bene di rilievo costituzionale – la salute – e *«il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al \*\*\*\* livello, di riparazione del danno non patrimoniale»* (Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828).-----

La legge 5 marzo 2001, n. 57, non prevede criteri di liquidazione per il danno morale.

Nel caso di specie, tenendo conto dell'entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell'impatto che tali infermità hanno avuto sulla sua persona, della durata della invalidità temporanea, si può equitativamente liquidare il danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico complessivo per un importo pari a €2.265,63.-----

Al \*\*\*\* vanno rimborsate le spese che ha documentato di avere sostenuto con riferimento alle patologie che il consulente tecnico dell'ufficio ha ritenuto causate dal sinistro oggetto del contendere. -----

Tali spese sono:-----

£ 24.400 pagate il 17.8.2001 all'Azienda Ospedaliera Garibaldi

£ 36.000 pagate il 17.8.2001 all'Azienda Ospedaliera Garibaldi

£ 36.000 pagate il 20.8.2001 all'Azienda Ospedali V.Emanuele

£ 70.000 pagate l'11.9.2001 allo studio di radiologia dr Coppola

£ 18.800 pagate l'11.9.2001 all'Azienda Ospedaliera Garibaldi

£ 70.000 pagate l'11.9.2001 allo studio di radiologia dr Coppola

£ 30.000 pagate il 17.9.2001 allo studio di radiologia dr Sapuppo

£ 36.000 pagate il 3.10.2001 all'Azienda Ospedaliera Garibaldi

In totale £ 321.200, pari oggi a €165,89. -----

Le spese relative alla consulenza tecnica di parte non sono "*spese mediche*", ma spese giudiziali, delle quali si dirà più avanti. -----

Il danno biologico corrispondente alla invalidità permanente è stato calcolato in complessivi €7.706,88. -----

Poiché tale liquidazione è stata fatta utilizzando i criteri di cui alla legge 57/2001 (tenendo conto dei valori fissati dalla legge con riferimento alla data del 4.4.2001) e poiché l'evento lesivo è successivo a quella data, occorre procedere alla rivalutazione delle somme liquidate a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei rispetto alle altre voci di danno, sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. -----

Va considerato che è principio giurisprudenziale consolidato (Cass. Sez. III, 20.6.1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso. -----

Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo non è quella dell'incidente



(11.8.2001) ma quella in cui è terminata la invalidità temporanea.-----

Poiché la invalidità temporanea è stata, nel caso di specie, di complessivi quarantacinque giorni, la data a cui si deve fare riferimento per questa parte della liquidazione è il 25.9.2001.-----

La percentuale di rivalutazione utilizzando i più recenti indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 0,52% e il danno alla data del 25.9.2001 è pari a €7.747,16.

Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato in complessivi €1.355,63.-----

Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verifica del fatto dannoso e, sulla base dei medesimi criteri di cui sopra, diventa, quindi, pari a €1.361,53.

Il danno morale è stato liquidato nella misura di €2.265,63.-----

In base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e diviene, quindi, pari a €2.275,50.-----

I danni materiali (spese mediche sostenute dal \*\*\*\*) sono stati determinati complessivamente in €165,89.-----

Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle (sopra indicate) in cui sono avvenuti i singoli esborsi.-----

Le somme come sopra liquidate (che costituiscono crediti di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. *aestimatio*) fino alla data odierna della loro liquidazione definitiva (c.d. *taxatio*).-----

La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme i più recenti indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT.-

Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).

Tale rivalutazione viene operata per ciascuna delle voci di cui si compone la

liquidazione complessiva del danno con le decorrenze per ciascuna sopra indicate.

Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti al \*\*\*\*, dalle date per ciascuna somma pure sopra indicate e fino alla data della presente sentenza (28 maggio 2005), gli interessi c.d. “*compensativi*”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalle parti), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell’art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).

Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all’intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.-----

Il calcolo della rivalutazione viene fatto – per semplicità – anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

E ciò perché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione, «*l’utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all’aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d’acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione*» (Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209, cit.).-----

Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. *compensativi* si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «*gli interessi*

*compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquida il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).-----*

Peraltro, è da sempre pacifico che «la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c.c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale» (Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III, 26 ottobre 1992, n. 11616).

In definitiva, quindi, a \*\*\*\* \*\* sono dovute le seguenti somme: -

A) Danno liquidato all'11.8.2001 (c.d. "aestimatio"): €11.550,08;

B) Rivalutazione maturata (dall'11.8.2001 al 28.5.2005): €954,23;

C) C.d. "interessi" sulle somme via via rivalutate: €1.285,23;-----

In totale, €13.789,54.-----

## **11** \_\_\_\_\_

Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.

Il procuratore del \*\*\*\* ha omesso di produrre la prescritta nota.-----

In mancanza di essa, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, vanno liquidate in complessivi € 2.500,00, di cui €300,00 per spese vive (comprese in esse quelle relative alla consulenza tecnica di parte, liquidate nella somma di €150,00, congrua in relazione all'attività concretamente svolta dal medico di parte), €1.000,00 per diritti ed €1.200,00 per onorari di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.-----

Il Comune di Catania dovrà anche rimborsare al \*\*\*\* la somma da lui versata al consulente tecnico dell'ufficio in forza della liquidazione dei suoi compensi fatta dal giudice istruttore con decreto del 14.8.2003.-----

### **P. Q. M.**

Il giudice condanna il Comune di Catania a pagare a \*\*\*\* \*\*\*\* la somma di €13.789,54 (tredicimilasettecentoottantanove/54).-----

Condanna inoltre il Comune convenuto al rimborso, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, nonché al rimborso della somma da lui versata al consulente tecnico dell'ufficio in forza della liquidazione dei suoi compensi fatta dal giudice istruttore con decreto del 14.8.2003.----- .

Deciso in Catania, il 28 maggio 2005.

IL GIUDICE

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2005.

Il Direttore di Cancelleria

